



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola



**Regolamento Comunale in materia di disciplina
del Contributo di Costruzione**

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
INDICE**

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Tempo della determinazione del contributo
- Articolo 3 - Procedimento
- Articolo 4 - Tempi e modalità di pagamento

TITOLO II - DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Capo I - Degli oneri tabellari

- Articolo 5 - Determinazione dell'importo
- Articolo 6 - Esclusioni
- Articolo 7 - Mutamento della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie
- Articolo 8 - Mutamento della destinazione d'uso in presenza di opere edilizie
- Articolo 9 - Varianti al permesso di costruire o alla s.c.i.a. o alla d.i.a.
- Articolo 10 - Interventi residenziali
- Articolo 11 - Interventi non residenziali
- Articolo 12 - Interventi per attività produttive
- Articolo 13 - Interventi per attività commerciali
- Articolo 14 - Interventi per attività turistico - ricettive
- Articolo 15 - Interventi per attività direzionali
- Articolo 16 - Destinazioni miste
- Articolo 17 - Monetizzazione di aree a standard urbanistico

Capo II - Della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

- Articolo 18 - Scomputo e realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione
- Articolo 19 - Calcolo degli oneri di urbanizzazione in caso di scomputo
- Articolo 20 - Garanzie per il pagamento degli oneri in caso di scomputo

Capo III - Della determinazione degli oneri di urbanizzazione in casi specifici

- Articolo 21 - Trasformazione di sottotetti all'uso abitativo
- Articolo 22 - Impianti di distribuzione carburanti su aree private a destinazione compatibile
- Articolo 23 - Piani esecutivi convenzionati
- Articolo 24 - Permesso di costruire convenzionati
- Articolo 25 - Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica
- Articolo 26 - Agevolazioni

TITOLO III - DEL COSTO DI COSTRUZIONE

- Articolo 27 - Quota di contributo afferente al costo di costruzione
- Articolo 28 - Esclusioni
- Articolo 29 - Costo di costruzione relativo a nuovi edifici
- Articolo 30 - Costo di costruzione relativo ad edifici esistenti

TITOLO IV - DELLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
E DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA

- Articolo 31 - Restituzione del contributo
- Articolo 32 - Sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo
- Articolo 33 - Permesso di costruire in sanatoria

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 34 - Disposizioni transitorie

DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

1. Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa ed in particolare all'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e secondo quanto disposto dall'art. 49 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i., tranne i casi previsti all'art. 17 del citato D.P.R. 380/01.

Articolo 2 - Tempo della determinazione del contributo

1. Il contributo è determinato con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero al trentesimo giorno successivo alla data della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 3 - Procedimento

1. Alla domanda di permesso di costruire, alla denuncia di inizio attività ed alla segnalazione certificata di inizio attività è allegato il computo metrico estimativo dell'intervento basato sui prezzi del più recente prezziario della CC.I.AA. di Milano ridotto del 30%, ovvero, per gli edifici residenziali, la tabella parametrica della classe di appartenenza, sottoscritti dal progettista e dal richiedente.

2. Alla domanda di permesso di costruire, alla denuncia di inizio attività e alla segnalazione certificata di inizio attività è, altresì, allegato il prospetto della determinazione degli oneri di urbanizzazione il quale deve ritenersi approvato, salva diversa determinazione del Comune da notificare al richiedente rispettivamente entro il termine per il rilascio del permesso a costruire, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.

3. In ogni caso, il Comune può effettuare un'ulteriore verifica del costo dell'intervento dopo l'ultimazione dei lavori. Ove in esito a tale verifica sia determinato un importo del contributo superiore a quello richiesto, sarà dovuta la maggior somma.

Articolo 4 - Tempi e modalità di pagamento

1. Il pagamento della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione deve avvenire in fase di rilascio del permesso di costruire, ovvero, per la segnalazione certificata di inizio attività e per la denuncia d'inizio attività al momento della sua presentazione.

2. L'interessato può chiedere che gli oneri di urbanizzazione vengano corrisposti in tre rate eguali; la prima rata da versare al momento del rilascio del permesso di costruire, la seconda entro sei mesi dal rilascio, la terza entro dodici mesi dalla data del rilascio.

3. L'interessato può chiedere che il costo di costruzione venga corrisposto in tre rate eguali; la prima rata da versare alla data del rilascio, la seconda entro la data di comunicazione di fine lavori, la terza non oltre giorni sessanta dalla data di ultimazione delle opere.

4. Nel caso di rateizzazione, nel provvedimento che la concede, deve essere indicato l'importo e la data di scadenza di ciascuna rata.

5. Nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo deve essere garantito da apposita

fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 e l'eccezione di cui all'art. 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune.

6. L'importo oggetto della garanzia deve essere pari all'importo non versato al Comune per il pagamento del contributo di costruzione.

7. Le garanzie fidejussorie dovranno essere valide sino al momento della restituzione della polizza originale da parte del Comune, che avverrà successivamente al pagamento dell'intero importo dovuto.

8. L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato all'assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale.

TITOLO II - DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

CAPO I - DEGLI ONERI TABELLARI

Articolo 5 - Determinazione dell'importo

1. Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinato in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle tabelle approvate, redatte sulla base delle tabelle parametriche regionali definite ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, nonché applicate secondo la destinazione di zona ed ai tipi di interventi previsti mediante la modalità fissata dalla Tabella C, di cui alla D.C.R. 179/1977 s.m.i., allegata in copia quale parte integrante del presente regolamento.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è ogni due anni adeguato all'intervenuto aumento dei costi delle varie categorie di opere e materiali.
3. Ogni cinque anni il Comune aggiorna gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

Articolo 6 - Esclusioni

1. Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione non è dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., dall'art. 56 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. e dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. per mutamento della destinazione d'uso, non accompagnato da opere edilizie, di unità non eccedenti i 700 mc, fatta salva l'eventuale monetizzazione per le aree da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono considerati Enti istituzionalmente competenti anche i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Articolo 7 - Mutamento della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie

1. Il mutamento della destinazione d'uso che comporta il passaggio dell'immobile dall'una all'altra delle categorie elencate nella Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, art. 8, è oneroso e, in assenza di opere edilizie, determina la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto.
2. A tal fine gli oneri per l'urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati separatamente e gli importi negativi non danno luogo a rimborsi da parte del Comune.
3. E' fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 48, comma 1, lett. a).
4. Si richiamano infine le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia).

Articolo 8 - Mutamento della destinazione d'uso in presenza di opere edilizie

1. Gli interventi di ristrutturazione od ampliamento con mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, onerosa ai sensi del precedente art. 7, comma 1, comportano la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto e la corresponsione del contributo dovuto per la ristrutturazione o l'ampliamento

considerando la nuova destinazione ed il valore del tipo di intervento delle opere edilizie.

2. A tal fine gli oneri per l'urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati separatamente e gli importi negativi non danno luogo a rimborsi da parte del Comune.

3. Si richiamano infine le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia).

Articolo 9 - Varianti al permesso di costruire o alla s.c.i.a. o alla d.i.a.

1. Le varianti al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla denuncia di inizio attività che comportano la modificazione della volumetria o della superficie, nonché il mutamento della destinazione d'uso, determinano l'adeguamento del contributo ai mutamenti anzidetti.

2. Per le varianti si applicano le tariffe vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire in variante ovvero alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in variante ovvero del compimento del trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di attività in variante.

Articolo 10 - Interventi residenziali

1. Per gli interventi residenziali, il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla base del volume, così come definito dal Regolamento Edilizio Comunale all'art. 20, in relazione alla specifica tabella di riferimento.

Articolo 11 - Interventi non residenziali

1. Per gli interventi non residenziali di cui ai successivi articoli, il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla base della superficie dell'intervento così come indicato dalle tabelle di riferimento.

Articolo 12 - Interventi per attività produttive e insediamenti produttivi

1. Il contributo per gli interventi per attività produttive, artigianali e industriali, è calcolato sulla base delle tabelle di riferimento.

Articolo 13 - Interventi per attività commerciali

1. Il contributo per gli interventi per attività commerciali è calcolato sulla base della tabella di riferimento

Articolo 14 - Interventi per attività turistico - ricettive

1. Il contributo per gli interventi per attività turistico - ricettive è calcolato sulla base della tabella di riferimento.

Articolo 15 - Interventi per attività direzionali

1. Il contributo per gli interventi per attività direzionali è calcolato sulla base della tabella di riferimento

Articolo 16 - Destinazioni miste

1. Quando sono realizzati interventi che comprendono diverse destinazioni d'uso il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato con riferimento a ciascuna di

esse.

2. Quando la disciplina urbanistica ammette destinazioni d'uso accessorie diverse da quella principale, esse sono considerate, i fini della determinazione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, con riferimento alla specifica categoria di appartenenza.

Articolo 17 - Monetizzazione di aree a standard urbanistico

1. Nel caso in cui il Comune ritenesse non conveniente l'acquisizione delle aree a standard urbanistico, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale, o perché di troppo modeste dimensioni per essere efficacemente utilizzate, o perché non opportunamente ubicate, tale cessione può essere sostituita da un contributo in denaro pari al valore delle aree da acquisire (compresa la loro attrezzatura), utilizzabile dal Comune per l'acquisizione e/o attrezzatura di aree a standard urbanistico nell'ambito delle zone interessate.

2. Il contributo è calcolato tramite stima analitica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e approvata mediante Delibera di Giunta Municipale.

3. Il pagamento della monetizzazione deve avvenire nei termini e con le modalità stabilite nel precedente art. 4 per gli oneri di urbanizzazione.

CAPO II - DELLA REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Articolo 18 - Scomputo e realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

1. Il Comune può autorizzare il titolare del permesso di costruire ad obbligarsi a realizzare direttamente, a scomputo totale o parziale del contributo pari alla incidenza degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione connesse con l'intervento edilizio ancorché esterne all'ambito di intervento.
2. A tal fine, il Comune ed il soggetto richiedente il permesso di costruire disciplinano, nell'ambito delle convenzioni di cui ai successivi articoli 23 e 24, le obbligazioni indicate al precedente comma.

Articolo 19 - Calcolo degli oneri di urbanizzazione in caso di scomputo

1. L'importo dello scomputo, totale o parziale, del contributo è dato dal costo delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata la realizzazione diretta computato mediante il più recente prezziario regionale.
2. Nel caso in cui il costo delle opere realizzate direttamente superi l'ammontare degli oneri tabellari, non è dovuto alcun conguaglio da parte del Comune a favore del titolare del permesso di costruire.
3. Nell'ipotesi in cui, invece, l'importo delle opere realizzate direttamente sia inferiore a quello degli oneri tabellari, il titolare del permesso di costruire dovrà corrispondere la differenza a favore del Comune, nei termini e con le modalità stabilite nel precedente art. 4.
4. La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata l'esecuzione diretta a scomputo, nei termini previsti, determina l'obbligo da parte del titolare del permesso di costruire di corrispondere al Comune l'importo pari al costo delle stesse.

Articolo 20 - Garanzie per il pagamento degli oneri in caso di scomputo

1. Il titolare del permesso di costruire garantisce a favore del Comune l'esatta esecuzione delle opere da eseguire a scomputo del contributo con apposita fidejussione rilasciata, con le modalità di cui al precedente art. 4, anteriormente al rilascio del permesso di costruire, per l'intero importo scomputato.

CAPO III - DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE IN CASI SPECIFICI

Articolo 21 - Trasformazione di sottotetti all'uso abitativo

1. La corresponsione del contributo per interventi finalizzati al recupero dei sottotetti all'uso abitativo è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 5 e 6 della Legge Regionale del Piemonte 6 agosto 1998, n. 21.
2. Non sono applicabili le ipotesi di esclusione dal pagamento del contributo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 22 - Impianti di distribuzione carburanti su aree private a destinazione compatibile

1. La corresponsione del contributo per interventi relativi agli impianti di distribuzione carburanti su aree private a destinazione compatibile è calcolata: secondo quanto previsto per le attività commerciali relativamente alle superfici ad uso chiosco, locale gestore, vendita accessori, area erogazione carburanti riferita al valore maggiore tra la superficie della proiezione in piante delle pensiline e la superficie degli stalli (somma della superficie delle banchine sopraelevate di erogazione e della superficie di stazionamento veicoli pari al prodotto della lunghezza delle banchine per una larghezza convenzionale di m. 2,50 per ogni lato di accesso delle banchine stesse); secondo quanto previsto per le attività produttive relativamente alle superfici ad uso autofficina, autolavaggio anche se autonomo (superficie occupata dall'impianto), riparazione pneumatici, locali deposito ecc.

Articolo 23 - Piani esecutivi convenzionati

1. La convenzione dei piani esecutivi di cui agli articoli 43 e 44 della Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, definisce gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, ferma restando la possibilità di esecuzione diretta a scomputo.
2. Il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria è computato sulla base della stima effettuata sui progetti delle opere poste a carico del soggetto attuatore dell'intervento, intese quali opere di urbanizzazione primaria effettivamente occorrenti in base alle previsioni del piano esecutivo convenzionato. Tale contributo non può essere in ogni caso inferiore a quello degli oneri tabellari.
3. La Giunta comunale stabilisce le caratteristiche minime delle opere di cui al precedente comma e le modalità di esecuzione delle opere a scomputo.
4. Nell'ipotesi in cui il P.R.G.C. preveda la cessione di aree per servizi destinate ad urbanizzazioni primarie in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 21, il costo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite sulla quota eccedente potrà essere computato a scomputo del contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
5. Il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria e indotta è determinato secondo quanto previsto dal titolo II, capo I, del presente regolamento, all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire ovvero al compimento del termine di trenta giorni dalla presentazione delle denunce di inizio attività.
6. Nel caso in cui il piano esecutivo si realizzi mediante il rilascio di più atti, la convenzione definisce l'incidenza percentuale degli oneri di urbanizzazione rispetto al progetto esecutivo, per ogni singolo lotto, in modo tale da consentire di determinare, all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire ovvero al compimento del termine di trenta giorni dalla data di presentazione delle denunce di inizio attività eventuali pagamenti a saldo.
7. Anteriormente alla stipulazione della convenzione dovranno essere rilasciate le fidejussioni a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo di esecuzione diretta delle opere di

urbanizzazione, secondo le modalità previste al precedente articolo 4.

Articolo 24 - Permesso di costruire convenzionati

1. Ai permessi di costruire convenzionati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 23.

Articolo 25 - Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica

1. Per gli interventi realizzati in attuazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica il contributo è calcolato secondo le disposizioni di cui al presente capo II, salvo diverse previsioni contenute negli stessi strumenti esecutivi.

Articolo 26 - Agevolazioni

1. Si prevede l'esonero dal pagamento del contributo di costruzione per i casi di ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali, di cui all'art. 69 del Regolamento Edilizio Comunale, in analogia a quanto fissato dall'art. 17 comma 3 lettera d) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 s.m.i..

2. Ai sensi dell'art. 16 comma 10 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 s.m.i., risultano applicabili le norme agevolate in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 07/12/2006, le quali si allegano al presente regolamento quali parti integranti. Chi intenda usufruire di tali agevolazioni, unitamente alla domanda di permesso di costruire, dovrà presentare specifica richiesta, corredata apposta relazione tecnica d'analisi a corredo del computo metrico estimativo.

TITOLO III - DEL COSTO DI COSTRUZIONE

Articolo 27 - Quota di contributo afferente al costo di costruzione

1. E' dovuto il contributo per il costo di costruzione per gli interventi residenziali, nonché per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività turistica, commerciale, direzionale o allo svolgimento di servizi.

Articolo 28 - Esclusioni

1. Non sono soggetti al contributo per il costo di costruzione:
 - gli interventi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 17;
 - gli interventi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 , comma 1;
 - gli interventi previsti dall'art 48 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. per mutamento della destinazione d'uso, non accompagnato da opere edilizie, di unità non eccedenti i 700 mc.

Articolo 29 - Costo di costruzione relativo a nuovi edifici

1. Il contributo per il costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali è determinato dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 tramite tabella parametrica.
2. Con provvedimento dirigenziale, il Comune provvede annualmente ad adeguare il costo di costruzione, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali, direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione del contributo per il costo di costruzione computato sul costo documentato dell'intervento tramite il più recente prezziario della CC.I.AA. di Milano ridotto del 30%, nella misura di seguito indicata:
 - edifici di interesse turistico ricettivo: 5 %;
 - edifici commerciali: 5 %;
 - edifici a carattere direzionale: 7 %.
4. Nelle costruzioni miste il contributo deve determinarsi applicando al fabbricato i criteri rispettivamente previsti per le diverse destinazioni.
5. Per le varianti ai permessi di costruire è dovuto il contributo per il costo di costruzione corrispondente all'aumento della volumetria residenziale, ovvero della superficie non residenziale, nonché alla nuova destinazione d'uso.
6. Per gli impianti di distribuzione carburanti di cui al precedente art. 22 la corresponsione del contributo per il costo di costruzione è computato sul costo documentato dell'intervento nella misura del 5% per gli interventi riconducibili ad attività commerciale e nella misura del 100% del contributo per urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 12 comma 3 per gli interventi riconducibili all'attività produttiva.

Articolo 30 - Costo di costruzione relativo ad edifici esistenti

1. Per gli interventi su edifici esistenti (in caso di volumetria saturata) il contributo per il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, calcolato secondo quanto previsto dal precedente art. 3 nella misura del 5% su 1/3 dell'importo.
2. Il costo di costruzione dovuto per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non può superare il costo per le nuove costruzioni.

3. Gli interventi di ristrutturazione od ampliamento con mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, onerosi ai sensi del precedente art. 7, comma 1, comportano la corresponsione del contributo per il costo di costruzione determinato ai sensi del precedente art. 8.

TITOLO IV - DELLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA

Articolo 31 - Restituzione del contributo

1. Qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali sia stato versato il contributo, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme.
2. In caso di realizzazione parziale degli interventi è dovuta la restituzione del contributo relativo alla parte non realizzata.
3. Non deve essere restituito il contributo corrispondente ai costi delle opere realizzate direttamente ai sensi del titolo II, capo II del presente regolamento.
4. In caso di concessione convenzionata o Piani esecutivi convenzionati, l'eventuale rimborso delle somme pagate può essere determinato dalla convenzione.

Articolo 32 - Sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo

1. Nel caso di ritardo nel versamento del contributo, sono dovuti:
 - a) per un ritardo fino a 120 giorni un aumento del 10 % del contributo;
 - b) per un ritardo da 121 a 180 giorni un aumento del 20 % del contributo;
 - c) per un ritardo da 181 a 240 giorni un aumento del 40 % del contributo.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente, non sono tra loro cumulabili.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui alla lettera c del comma 1, il Comune procede in via coattiva al recupero del contributo e delle relative sanzioni.

Articolo 33 - Permesso di costruire in sanatoria

1. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, delle somme ivi previste e rapportate al contributo.
2. Per la determinazione del costo di costruzione, il computo metrico, calcolato come da precedente art. 29, deve riferirsi a tutte le opere realizzate abusivamente, sia di demolizione che di nuova esecuzione. Il computo metrico deve, inoltre, riferirsi alle opere difformemente eseguite, rilevate mediante la comparazione tra il progetto presentato in sede di domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività e lo stato di fatto delle opere.
3. La quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione deve essere corrisposta per intero prima del rilascio del provvedimento in sanatoria.
4. Esclusivamente per l'accertamento di conformità la determinazione del costo di costruzione, a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n°380/01 e s.m.i., per interventi destinati ad attività agricole e produttive comporta la corresponsione dell'importo computato sul costo documentato dell'intervento tramite il più recente prezziario della CC.I.AA. di Milano ridotto del 30%, nella misura del 10% con un minimo di 516 euro.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 34 - Disposizioni transitorie

1. Sino alla nuova adozione da parte della Regione Piemonte dei provvedimenti di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 4, per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione si applicano le tabelle parametriche adottate con deliberazione del Consiglio Regionale 26 maggio 1977, n. 179 e s.m.i..
2. Sino alla nuova adozione da parte della Regione Piemonte dei provvedimenti di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9, per la determinazione del costo di costruzione per edifici residenziali si applica il costo stabilito con la D.C.R. 19 dicembre 1996, n. 345 – 19066 e successivi aggiornamenti, nonché si applicano le aliquote ed i parametri approvati con la D.C.R. 21 giugno 1994, n. 817 - 8294.